



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE

DEL FONDO INCENTIVANTE

DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS N. 163 DEL 2.4.2006.

(Ex art. 18 Legge 109/94 e s.m.i.)

Approvato con Delibera di G.M. n. 167 del 8.10.2008.

Art.1. Obiettivi e finalita'

1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale, nonché per atti di pianificazione (redazione di Piani urbanistici generali, varianti generali e/o parziali ai suddetti piani; Piani urbanistici attuativi (PUA) e/o relative varianti; (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economico popolare, piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e/o commerciali, piani di recupero), piani ambientali, piani di comparto, piani urbani del traffico, piani di risanamento acustico, piani luce e/o altri di specifico argomento in base a leggi e norme di settore;
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2.Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 3. Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e' calcolato nel limite massimo del 2% (o del diverso importo previsto da norme di leggi) sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali e del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati .
2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e/o definiti negli atti di incarico per le prestazioni urbanistiche.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con

provvedimento del capo settore preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.

2. Lo stesso capo settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, e' stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso capo settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

per opere e lavori pubblici:

- a) il Responsabile della programmazione;
- b) il Responsabile Unico del Procedimento;
- c) il Progettista;
- d) il Direttore dei Lavori;
- e) il Responsabile dei Lavori in termini di sicurezza;
- f) il Collaudatore;
- g) i Collaboratori Tecnici ed Amministrativi che partecipano con le figure (a, b, c, d, e, f);

per atti di pianificazione:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento;
- b) il Progettista;
- c) i Collaboratori Tecnici ed Amministrativi che partecipano con le figure a) e b).

Il tecnico o i tecnici in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati; Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve avere il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 e s.m.i.;

I collaboratori tecnici, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

Il personale preposta all'attività amministrativa - Trattasi di personale, non tecnico, operante all'interno dei settori incaricati che svolge strumentalmente attività di natura amministrativa e consultiva/interpretativa della normativa strettamente connesse a quelle tecniche relative alla esecuzione dell'opera nell'ambito di tutte le fasi di cui essa si compone. Principalmente le attività previste possono essere così sintetizzate:

- Promozione di gara informale e pubblicità nella trattativa privata;
- Promozione nomina commissione giudicatrice gare;
- Promozione e coordinamento conferenze di servizi e adempimenti relativi;
- Redazione bandi e procedure di gara nonché disciplinari per incarichi tecnici;
- Garanzia conformità dei bandi di affidamento lavori alla legge;

- Verifica della rispondenza dei contenuti dei progetti alla normativa, al documento preliminare e progettazione alla disponibilità finanziaria ed ai presupposti tecnico/amministrativi;
- Verifica del rispetto contrattuale nelle concessioni;
- Accertamento e certificazione dei motivi della scelta del metodo di affidamento di incarichi tecnici
- Proposta di sistema di affidamento appalti lavori
- Proposta di risoluzione contratto per inadempimento
- Verifica e trasmissione comunicazione all'autorità nelle varie fasi
- Redazione prima della stipula del contratto del verbale congiunto con l'impresa di "dare atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori
- Determinazione dell'onere a carico dell'impresa nel caso di risoluzione del contratto
- Invio Avviso all'Autorità per sospensioni di durata superiore a un quarto del tempo contrattuale
- Trasmissione al collaudatore dei documenti
- Formulazione proposte e trasmissione dati e informazioni per la programmazione annuale e triennale
- Acquisizione di tutte le approvazioni/autorizzazioni per assicurare l'immediata cantierabilità
- ricerca e verifica informazioni catastali, e atti tecnico progettuali, in relazione ad atti di pianificazione urbanistica .

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo (al lordo e comprensiva degli oneri previdenziali assistenziali a carico dell'ente) e' operata dal capo settore, preposto alla struttura competente

2.L'incentivo e' attribuito in ragione del 2% e comunque secondo quanto fissato al momento dalle norme in vigore,che dal 01 gennaio 2009 sarà pari allo 0,50% secondo la seguente ripartizione:

- a) il 2% al Responsabile della programmazione (compresi coll. Tecnici e Amministrativi);
- b) il 38% al Responsabile unico del procedimento (compresi coll. Tecnici e Amministrativi);
- c) il 30% al progettista (compresi coll. Tecnici e Amministrativi);
- d) il 20% al Direttore dei Lavori (compresi coll. Tecnici e Amministrativi);
- e) il 5% al Responsabile dei lavori in termini di sicurezza (compresi collaboratori tecnici e amministrativi);
- f) il 5% al Collaudatore (compresi collaboratori tecnici e amministrativi).

La quota di fondo relativa agli atti di pianificazione, è ripartita come segue :

- a) il 20% al Responsabile del procedimento (compresi coll. Tecnici e Amministrativi);
- b) l'80% al Progettista, (compresi collaboratori tecnici e amministrativi).

Nel caso non siano coinvolte figure di supporto e collaborazione, le aliquote corrispondenti sono assorbite dalle singole figure referenti.

La suddivisione delle quote spettanti ai collaboratori, sarà stabilita dal Responsabile del procedimento che comunque non può superare il 20% di ogni quota parziale .

Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

Art. 6. Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

- Progettazioni redatte interamente dal personale interno: progetto preliminare 30%;

- progetto definitivo 35%;
- progetto esecutivo 35%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota e' determinata nel 40%. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota e' determinata nel 70%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche e' applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

2. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal capo settore preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

Art.7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art.8. – Responsabilità e Polizza Assicurativa

I titolari degli incarichi dei progetti sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

L'Amministrazione Comunale stipulerà pertanto polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 09. Norme finali

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è annullato il precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25.03.1998. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, da parte della Giunta Comunale.